

## **Approvata la figura dell'operatore socio sanitario specializzato**

**Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni  
e le Province autonome di Trento e Bolzano**

**Accordo 16 gennaio 2003**

**Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la disciplina  
della formazione complementare in assistenza sanitaria della figura professionale  
dell'operatore socio-sanitario di cui all'art. 1, comma 8,  
del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito,  
con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2001, n. 1. (GU n. 51 del 3-3-2003)**

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I  
RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E  
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E  
BOLZANO

...

Sancisce il seguente accordo tra il  
Ministro della salute, il Ministro del  
lavoro e delle politiche sociali, le regio-  
ni e le province autonome di Trento e  
Bolzano, avente ad oggetto la discipli-  
na della formazione complementare in  
assistenza sanitaria dell'operatore  
socio-sanitario al fine di consentire  
allo stesso di collaborare con l'infer-  
miere o con l'ostetrica e di svolgere  
alcune attività assistenziali in base  
all'organizzazione dell'unità funzionale  
di appartenenza e conformemente alle  
direttive del responsabile dell'assisten-

za infermieristica od ostetrica o sotto  
la supervisione della stessa.

***Punto 1 - (Formazione complementare)***

1.1 Per far fronte alle crescenti esi-  
genze di assistenza sanitaria nelle  
strutture sanitarie e socio-sanita-  
rie, pubbliche e private, le regioni  
e le province autonome di Trento  
e Bolzano possono provvedere  
alla organizzazione di moduli di  
formazione complementare di  
assistenza sanitaria, per un  
numero di ore non inferiore a  
300, di cui la metà di tirocinio,  
riservati agli operatori socio-sani-  
tari in possesso dell'attestato di  
qualifica di cui all'art. 12 dell'ac-  
cordo intervenuto il 22 febbraio  
2001 (repertorio atti n. 1161) in  
sede di Conferenza Stato-regioni

tra il Ministro della salute, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione, o di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi dell'art. 13 dello stesso accordo.

- 1.2 Gli operatori socio-sanitari che hanno seguito con profitto il modulo di formazione complementare di cui al comma 1 ed hanno superato l'esame teorico-pratico finale, ricevono uno specifico attestato di "Operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria" che consente all'operatore di collaborare con l'infermiere o con l'ostetrica e di svolgere alcune attività assistenziali, indicate nell'allegato A, parte

integrante del presente accordo, in base all'organizzazione dell'unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione.

**Punto 2 - (Materie di insegnamento e tirocinio)**

- 2.1 I moduli di formazione, teorica e pratica, devono essere strutturati in modo da garantire il raggiungimento delle competenze professionali per l'esercizio delle attività e dei compiti indicati nell'allegato A, che è parte integrante del presente atto. Il modulo si svolge nelle strutture di ricovero e cura e nei servizi sanitari.

La direzione del modulo è affidata ad un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per le professioni sanitarie infermieristiche e per la professione sanitaria ostetrica.

(Allegato)

**ELENCO DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ PREVISTE PER L'OPERATORE SOCIO-SANITARIO  
CON FORMAZIONE COMPLEMENTARE IN ASSISTENZA SANITARIA**

L'operatore socio sanitario, che ha seguito con profitto il modulo di formazione complementare in assistenza sanitaria, oltre a svolgere le competenze professionali del proprio profilo, coadiuva l'infermiere o l'ostetrica/o e, in base all'organizzazione dell'unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione, è in grado di eseguire:

- la somministrazione, per via naturale, della terapia prescritta, conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione;
- la terapia intramuscolare e sottocutanea su specifica pianificazione infermieristica, conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione;
- i bagni terapeutici, impacchi medicali e frizioni;
- la rilevazione e l'annotazione di alcuni parametri vitali (frequenza cardiaca, frequenza respiratoria e temperatura) del paziente;

(continua)

*(continua)*

- la raccolta di escrezioni e secrezioni a scopo diagnostico;
- le medicazioni semplici e bendaggi;
- i clisteri;
- la mobilitazione dei pazienti non autosufficienti per la prevenzione di decubiti e alterazioni cutanee;
- la respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno;
- la cura e il lavaggio e preparazione del materiale per la sterilizzazione;
- l'attuazione e il mantenimento dell'igiene della persona;
- la pulizia, disinfezione e sterilizzazione delle apparecchiature, delle attrezzature sanitarie e dei dispositivi medici;
- la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti differenziati;
- il trasporto del materiale biologico ai fini diagnostici;
- la somministrazione dei pasti e delle diete;
- la sorveglianza delle fleboclisi, conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione.

**COMMENTO**

Dopo essere stato più volte annunciato nasce ufficialmente la figura dell'operatore socio sanitario specializzato o più precisamente dell'operatore socio sanitario "con formazione complementare in assistenza sanitaria".

Si istituisce quindi una specializzazione o forse addirittura una nuova figura con una formazione aggiuntiva rispetto alle 1000 ore previste per l'operatore socio sanitario per un numero di ore "non inferiori a trecento" e con l'indicazione di svolgere alcune attività assistenziali - sarebbe stato più preciso dire "alcune ulteriori attività assistenziali - tra cui rientrano attività precedentemente rientranti nella sola figura infermieristica come la somministrazione dei farmaci per via orale, sottocutanea e intramuscolare, l'esecuzione di clisteri e la sorveglianza di fleboclisi.

Rispetto all'operatore socio sanitario di base, l'Oss con formazione complementare ha - quanto meno rispetto alle attività aggiuntive - una ridotta autonomia o, per meglio dire, un agire professionale fortemente vincolato a due/tre elementi fondamentali. Egli agisce:

- a) in base all'organizzazione predisposta all'interno dei reparti e dei servizi da parte delle équipes professionali;
- b) conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica o ostetrica e/o sotto la sua supervisione.

L'Oss con formazione complementare acquisisce la possibilità di svolgere alcune attività più strettamente sanitarie di quelle riconosciute in precedenza, ma perde in autonomia durante l'effettuazione di esse. È una sorta di "longa manus" dell'infermiere e dell'ostetrica e muta ufficialmente la sua collocazione: da operatore di supporto all'assistenza sanitaria e sociale a operatore di supporto all'assistenza infermieristica e ostetrica. Il ruolo dell'infermiere e dell'ostetrica in questo campo è ampio e di indirizzo forte.

Da un punto di vista generale si intravede il rischio che in alcune parti d'Italia, caratterizzate da una carenza di personale di assistenza e, segnatamente, di figure infermieristiche, l'introduzione degli operatori socio sanitari venga a colmare le carenze più che a supportare e riorganizzare l'assistenza attuale.